

**CONTRATTO CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- SERVIZI SOCIALI -**

304

16 MAR. 2016

**PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE
TRA L'ASL CAGLIARI - D.S.M.
E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZI SOCIALI -**

L'anno 2016 addi sedici del mese di febbraio tra l'ASL Cagliari con sede legale a Selargius in via Piero della Francesca 1 - Dipartimento Salute Mentale rappresentato dal Dr. Augusto Contu, Direttore D.S.M. , e Servizi Sociali - Società Cooperativa Sociale - P.I./C.F. 01679170926

PREMESSO

- che la A.S.L. Cagliari intende promuovere nuovi ed efficaci strumenti riabilitativi individuali o per piccoli gruppi con esigenze terapeutiche comuni, di cui alla L.R. 20/97 (art.3), al fine di valorizzare le potenzialità necessarie a favore di persone con disturbo mentale;
- che gli operatori del CSM e gli operatori di Servizi Sociali - Società Cooperativa Sociale - intendono perseguire obiettivi comuni attraverso la realizzazione di adeguati progetti terapeutici;
- che tali Progetti consentono agli utenti l'acquisizione e/o il recupero di abilità necessarie contribuendo alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale, oltre che al superamento di difficoltà di adattamento e di relazione per l'incremento dell'autonomia e dell'autostima;
- che il D.S.M. al fine di agevolare l'integrazione sociale dei suoi utenti intende favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità psichica;
- che con deliberazioni ASL Cagliari n. 1802 del 21-12-12, 1278 del 12-07-2013, 264 del 05-03-2014 e n. 216 del 26/02/15 sono stati attivati i Progetti socio educativo domiciliari per l'utente P.C., per periodi compresi dal 04.03.2013 al 31.12.2015, di cui alla determina RAS n. 393/11.04.12, progetti attuativi del P.S.N. in materia di promozione delle attività di integrazione tra D.S.M. ed O.P.G. per la realizzazione di progetti terapeutico riabilitativi rivolti a pazienti, di competenza aziendale, in dimissione dall'OPG - delibere ASL Cagliari n. 1004 del 04.07.2012 e n. 873 del 21.05.2013;
- che con Determinazione del Direttore del DSM n. 91 del 27.01.2016 è stata approvata, come misura alternativa all'OPG, l'ulteriore proroga del Progetto socio educativo domiciliare per l'utente P.C., in carico al C.S.M. Cagliari Ovest, per un periodo di mesi 6;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

- La proroga del Progetto su indicazione del CSM Ca Ovest, decorrente dalla data che verrà stabilita in accordo tra le parti, per un periodo di mesi 6, sarà articolata in 6 ore settimanali tenute dall'Operatore Socio Sanitario (€ 20 ora), per un importo di € 3.120 (Iva 4% compresa). Detto importo sarà liquidato ripartendolo in quote orarie;



CONTRATTO CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZI SOCIALI -

- L'onere finanziario farà capo al finanziamento RAS recepito con delibera ASL Cagliari n° 873 del 21.05.2013 per il progetto "Promozione di attività di integrazione tra Dipartimenti di Salute Mentale e Ospedali Psichiatrici Giudiziari", da utilizzare per l'attivazione di progetti terapeutici riabilitativi rivolti a pazienti, di competenza aziendale, in dimissione dall'OPG;
- Al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e in osservanza di quanto disposto dalla L. 136/2010, si comunica che si é provveduto a richiedere apposito CIG (codice identificativo gara), in relazione alla procedura sopra precisata, che si provvede a comunicare:
n° CIG: Z80184442F - importo dovuto all'operatore economico €. 3.000,00 (imponibile) .
- **Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, il fornitore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le transazioni relative alle prestazioni oggetto del presente contratto.**
Detta clausola agisce a pena di nullità assoluta del contratto, ossia comporta una invalidità a monte del contratto, insanabile e nei confronti di tutti i soggetti, subappaltatori e subcontraenti, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'articolo 1418 C. C.

ART. 2

I compiti dell'équipe del C.S.M. sono:

- definire il Progetto terapeutico con obiettivi e tempi di realizzazione;
- verificare periodicamente l'attuazione del Progetto in collaborazione con gli operatori della Società Cooperativa Sociale - Servizi Sociali -;
- garantire all' utente un costante sostegno psichiatrico, psicologico e sociale per tutta la durata del Progetto .

ART. 3

I compiti della Società Cooperativa Sociale - Servizi Sociali -, sono:

- garantire con proprio personale l'attuazione del PT secondo le modalità ivi previste;
- fornire personale qualificato che collabora alla definizione del Progetto, come da art. 2;
- valutare la periodicità delle azioni programmate così come risulta dal Progetto Terapeutico di cui alla Determinazione Asl Cagliari n. 91 del 27-01-2016;
- preservare la privacy degli utenti relativamente alle informazioni su essi ricevute dagli operatori CSM Ca Ovest.

ART. 4

Le due parti si impegnano ad ottenere la collaborazione degli utenti, il loro consenso per ogni attività prevista, compresi gli incontri tra équipe e operatori della e tutelarne la privacy.

ART. 5

Le parti convengono di fissare incontri per la verifica del Progetto, dell'andamento della collaborazione e del buon fine del presente Protocollo



CONTRATTO CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZI SOCIALI -

Le parti si impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta una delle due lo ritenga necessario ed importante per garantire la buona riuscita del Progetto.

ART. 6

Il contratto ha la durata di mesi sei, rinnovabile e può essere consensualmente modificato e/o integrato dalle parti.

ART. 7

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 cc. dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito. In caso di recesso del committente senza preavviso, il collaboratore ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionato al preavviso omesso. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa. Il collaboratore può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R con un preavviso di trenta giorni. In caso di recesso del collaboratore senza preavviso il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionato al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del collaboratore per giusta causa.

Le parti possono rescindere l'accordo se il presente documento non viene rispettato.

ART. 8

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del Collaboratore. Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del DPR 131/86 è soggetto a registrazione in caso di uso.

L.C.S.

IL DIRETTORE DEL D.S.M.
(Dr. Augusto Contu)



IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Servizi Sociali – Società Cooperativa Sociale)



SERVIZI SOCIALI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA CAVOUR N° 56
09012 CAPOTERRA (CA)
Partiva IVA 01679170926

Il presente allegato è composto da
n° 3 fogli di n° 1 pagine

Il Direttore DSM
Dott. Augusto Contu

